

DECRETO IN GAZZETTA

Split payment, i rimborsi direttamente dall'Agenzia

Stroppa a pag. 26

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che dà attuazione all'iter accelerato

Split payment, rimborsi veloci

Restituzione delle somme direttamente dall'Agenzia

DI VALERIO STROPPA

Rimborsi da conto fiscale più veloci per i soggetti Iva a cui si applica lo split payment. La restituzione delle somme sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle entrate su un'apposita contabilità speciale. Eliminando in questo modo i tempi di attesa legati all'accredito di specifiche risorse da parte dell'amministrazione finanziaria. È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 di ieri il decreto Mef del 22 dicembre 2017, che fissa le modalità di attuazione delle nuove regole sui rimborsi da conto fiscale fissate dalla manovra correttiva del governo.

La riduzione dei tempi è quantificata in circa 20/25 giorni, passando così da rimborsi erogati in 90 giorni a rimborsi che potranno essere accreditati alle im-

prese in circa 65 giorni.

L'articolo 1, comma 4-bis del dl n. 50/2017 ha previsto infatti che, a partire dal 1° gennaio 2018, tali rimborsi siano erogati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22, comma 3 del dlgs n. 241/1997 (ossia l'agente della riscossione). I pagamenti devono avvenire attingendo alla contabilità speciale n. 1778 delle Entrate. Il dl ha quindi demandato a un apposito decreto Mef la definizione delle modalità attuative.

Il provvedimento di ieri si applica alle richieste di rimborso evase dal 2018, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono.

La gestione delle istanze dovrà avvenire sulla base delle informazioni messe a disposizione degli uffici

territoriali, sia dell'Agenzia sia della Agenzia-Riscossione. Agli importi da rimborsare dovranno essere aggiunti gli eventuali interessi, maturati sulla base

delle vigenti disposizioni (cioè successivamente alla trasmissione dei dati necessari e alla disposizione dei rimborsi stessi).

L'articolo 3 del dm di ieri stabilisce anche i criteri gerarchici per la liquidazione dei rimborsi. Ferme

restando le priorità all'erogazione dei rimborsi Iva individuati secondo l'articolo 38-bis, comma 10 del dpr n. 633/1972, in primo luogo dovranno essere soddisfatte le pratiche aventi data di erogabilità più remota; a seguire si applicherà il

principio del momento di presentazione, dopodiché quello del periodo di riferimento (infra annuale o annuale) più remoto, e quindi, da ultimo, il criterio dell'importo minore.

Alla luce del nuovo quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 vengono contestualmente chiuse le contabilità speciali già istituite, eccezion fatta per quelle temporaneamente aperte nel caso di pignoramenti in essere al 31 dicembre 2017 sino al completamento delle procedure esecutive. Per l'entrata a regime del nuovo meccanismo servirà comunque un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, che dovrà approvare i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi previsti dal dm di ieri.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Il testo del decreto
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

